

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 21 marzo 2005

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 febbraio 2005 - Deliberazione n. 177 - Area Generale di Coordinamento n. 1 Gabinetto del Presidente della G.R. - **Legge Regionale n. 11 del 9 dicembre 2004: "Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità: Modalità di attuazione.**

omissis

PREMESSO

che la Regione Campania ha approvato la Legge Regionale n. 11 del 9 dicembre 2004 avente ad oggetto: "MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA'";

che ai sensi dell'art. 3 della citata legge la Giunta regionale, acquisiti gli indirizzi della Commissione Speciale per la vigilanza e la difesa contro la camorra e la criminalità del Consiglio Regionale della Campania, sentita la Conferenza Regione Autonomie Locali, definisce annualmente le linee di intervento per le finalità della legge;

che ai sensi dell'art. 11 la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione speciale per la vigilanza e la difesa contro la camorra e la criminalità del Consiglio regionale, adotta le linee per l'attuazione della citata legge;

DATO ATTO

che ai sensi del disposto degli art. 3 e 11 della L.R. 11/04 la Giunta regionale ha assolto ad entrambi gli adempimenti così come risulta dagli atti che, per l'approvazione, sono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante sub A e sub B;

CONSIDERATO

Che al fine di realizzare le azioni disciplinate dalla citata legge regionale è opportuno definire i criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi di cui alla L.R. 11/04;

che così come già specificato nelle Linee di intervento è demandata alla Regione la realizzazione di attività di sensibilizzazione e comunicazione nonché il monitoraggio delle attività

RITENUTO

A tal fine formulare i criteri, termini e modalità così come di seguito specificato:

- Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti, di cui alla L.R. 11/04:
 - le Province
 - i Comuni, in forma singola o associata, con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti
 - le associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, comma 2
 - le fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, articolo 15
- I progetti per i quali è richiesto finanziamento possono avere una durata massima di dodici mesi;
- La Regione finanzia i progetti presentati dalle Province e dai Comuni nella misura del 70% del costo del progetto, e comunque per un importo non superiore ai 40.000,00 E.;
- La Regione finanzia i progetti presentati dalle organizzazioni riconosciute per un importo complessivo non superiore ai 25.000,00 euro;
- La Regione eroga i contributi per il sostegno all'accesso al credito a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi e alle fondazioni e associazioni antiusura. I contributi sono concessi sulla base percentuale del volume delle garanzie prestate nell'anno precedente quello della domanda;
- L'erogazione del finanziamento avverrà in due rate:
 - la prima, pari al 70% del costo del progetto, a titolo di anticipazione;
 - la seconda, pari al 30% del costo del progetto, a presentazione di una dettagliata relazione e allegata rendicontazione delle spese sostenute.
- Le domande di contributo dovranno pervenire con le modalità e nei termini prescritti dal bando:

E' destinata alla prima annualità di esercizio della L.R. 11/04 la somma iscritta alla U.P.B. 6.23.222 cap.306 ammontante a Euro 1.000.000,00 così come di seguito ripartita:

Azione di sensibilizzazione, comunicazione e monitoraggio 5%

Progetti delle Province 25%

Progetti dei Comuni 35%

Progetti delle organizzazioni riconosciute 20%

Interventi per il sostegno all'accesso al credito 15%

• Le percentuali indicate nel seguente prospetto, possono variare in carenza di iniziative finanziabili e l'eventuale risorsa risultante potrà essere utilizzata per azioni che presentano maggiore interesse per l'Amministrazione Regionale.

Di dare mandato al Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane il compito di adottare con propri decreti tutti gli atti gestionali consequenziali

VISTA la L.R. 11/04

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare i documenti, allegati al presente atto per formarne parte integrante sub A e sub B, relativi rispettivamente alle "Linee d'Intervento" di cui all'art.3 della L.R. 11/04 ed alle Linee di Attuazione di cui all'art. 11 della L.R. 11/04;

- di approvare i criteri, i termini e le modalità di concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 11/04 così come di seguito riportati:

• Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti, di cui alla L.R. 11/04:

• le Province

• i Comuni, in forma singola o associata, con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti

• le associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, comma 2

• le fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, articolo 15

• I progetti per i quali è richiesto finanziamento possono avere una durata massima di dodici mesi;

• La Regione finanzia i progetti presentati dalle Province e dai Comuni nella misura del 70% del costo del progetto, e comunque per un importo non superiore ai 40.000,00 E.;

• La Regione finanzia i progetti presentati dalle organizzazioni riconosciute per un importo complessivo non superiore ai 25.000,00 euro;

• La Regione eroga i contributi per il sostegno all'accesso al credito a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi e alle fondazioni e associazioni antiusura. I contributi sono concessi sulla base percentuale del volume delle garanzie prestate nell'anno precedente quello della domanda;

• L'erogazione del finanziamento avverrà in due rate:

- la prima, pari al 70% del costo del progetto, a titolo di anticipazione;

- la seconda, pari al 30% del costo del progetto, a presentazione di una dettagliata relazione e allegata rendicontazione delle spese sostenute.

• Le domande di contributo dovranno pervenire con le modalità e nei termini prescritti dal bando;

• E' destinata alla prima annualità di esercizio della L.R. 11/04 la somma iscritta alla U.P.B. 6.23.222 cap.306 ammontante a Euro 1.000.000,00 così come di seguito ripartita:

Azione di sensibilizzazione, comunicazione e monitoraggio 5%

Progetti delle Province 25%

Progetti dei Comuni 35%

Progetti delle organizzazioni riconosciute 20%

Interventi per il sostegno all'accesso al credito 15%

• Le percentuali indicate nel seguente prospetto, possono variare in carenza di iniziative finanziabili e l'eventuale risorsa risultante potrà essere utilizzata per azioni che presentano maggiore interesse per l'Amministrazione Regionale.

- di affidare al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane il compito di adottare con propri decreti tutti gli atti gestionali consequenziali;

- di inviare copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Settore proponente, all'A.G.C. Gabinetto della Presidenza, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

DELIBERAZIONE 177/05

Legge regionale n. 11 del 9 dicembre 2004

“Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità”

Linee di intervento

Art. 3

Introduzione

La necessità di elaborare delle Linee di Intervento per la realizzazione di quanto disposto dalla Legge 11/04, oltre che rispondere ad uno specifico dettato legislativo, deriva ancor più dall'intento di porre in essere azioni tali da costituire quel sistema regionale di sicurezza urbana, così come previsto dalla legge regionale quadro sulle politiche di sicurezza urbana (12/03), che trova il suo punto di forza ed una specifica applicazione nell'attività di aiuto alle vittime.

Le Linee di Intervento rappresentano l'attivazione di un processo virtuoso attraverso il quale, dopo l'acquisizione degli indirizzi della Commissione anticamorra, si progetta una specifica applicazione di quel sistema.

Attività della Regione

Fra tutte le attività previste dall'articolo 3 della Legge 11/04, preliminarmente occorrerà realizzare una intensa attività di sensibilizzazione e comunicazione territoriale degli strumenti, azioni, servizi, opportunità che la recente normativa offre su scala regionale.

La Giunta regionale disporrà un efficace sistema di vigilanza, controllo e monitoraggio dell'attività programmata.

Attraverso il monitoraggio dovrà essere possibile ottenere la misura di indicatori reali quali l'incremento del numero delle denunce, dei procedimenti, ecc. ecc.

Progetti delle Province

La province potranno presentare progetti di aiuto e sostegno alle vittime. Tali progetti potranno prevedere prioritariamente:

- attività di analisi dei fenomeni di vittimizzazione che caratterizzano il territorio provinciale;
- attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative presenti sul territorio provinciale;
- costituzione di una rete territoriale attraverso la quale diffondere e ottimizzare le iniziative esistenti;
- attività di formazione relativa a specifici campi di intervento per il sostegno alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali;
- attivazione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte prioritariamente alla scuola, in tutte le sue componenti- insegnanti, alunni, genitori- ed ai settori economici, commerciali e produttivi.

Progetti dei Comuni

I Comuni in forma singola o associata potranno presentare progetti di aiuto e sostegno alle vittime.

Al fine di contribuire alla realizzazione di sistemi di sicurezza partecipata, i progetti dovranno prevedere prioritariamente l'erogazione di "Servizi di Aiuto" attraverso l'attivazione di partenariati e coalizioni locali. Per Servizi di aiuto si intendono le attività di sportello, ascolto e orientamento, il sostegno e l'accompagnamento, anche attraverso la consulenza psicologica, legale, aziendale e bancaria, il tutoraggio e la presa in carico dei soggetti in difficoltà.

Le azioni di presa in carico possono anche essere rivolte specificamente al nucleo familiare ed all'orfano della vittima (sostegno e incentivazione all'assolvimento dell'obbligo scolastico, partecipazione agli oneri necessari alla regolare frequenza ai corsi di studio della scuola superiore e dell'università ed ai corsi di qualifica, formazione e specializzazione nonché la consulenza e l'accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del lavoro).

I Comuni, possono, inoltre, richiedere finanziamenti per il sostegno al nucleo familiare nell'affrontare le emergenze conseguenti un evento criminoso e la costituzione di parte civile.

Misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione e incentivi all'associazionismo di settore

Progetti delle organizzazioni riconosciute

Le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalle Leggi 44/99 e 108/96, e di comprovata esperienza nel settore, potranno presentare progetti, prioritariamente in collaborazione con gli enti locali, per attività di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dell'usura ed dell'estorsione, attività di assistenza legale, consulenza aziendale e supporto psicologico alle vittime e costituzione di parte civile.

Azioni di Sostegno per l'Accesso al Credito

La Regione Campania al fine di sostenere l'accesso al credito sul territorio regionale delle P.M.I. a elevato rischio finanziario, ai sensi della L.108/96, promuoverà la stipula di protocolli d'intesa tra Banche, Associazioni e Fondazioni Antiracket e Antiusura, Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi che definiscano con chiarezza modalità e termini dell'iter istruttorio delle pratiche di fido, che si avvalgono a garanzia dei Fondi Speciali Antiusura.

Sono previsti finanziamenti per la costituzione e l'integrazione dei fondi speciali antiusura costituiti ai sensi della Legge 108/96 art.15 dai consorzi e dalle cooperative di garanzia collettiva fidi e dalle fondazioni e associazioni antiusura operanti sul territorio regionale riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura e disciplinate dall'articolo 15, comma 6, della L.108/96 e successive modificazioni.

Consulta

La Regione si avvarrà, come strumento per garantire la più ampia partecipazione nell'elaborazione delle politiche regionali sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione e più in generale sui temi connessi alla vittimizzazione, della Consulta Regionale delle organizzazioni antiusura ed antiestorsione.

La Consulta ha il compito di redigere annualmente un rapporto delle attività realizzate sul territorio in materia di contrasto ai fenomeni di estorsione ed usura e più in generale di vittimizzazione. Tale rapporto è finalizzato a fornire un quadro complessivo delle azioni poste in essere e a segnalare nuovi ambiti ed aree tematiche da poter considerare in sede di definizione delle linee di intervento.